



**COMUNE DI BORCA DI CADORE**  
Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **Indice**

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 3 – Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
- Articolo 4 – Esenzioni
- Articolo 5 – Misura dell'imposta
- Articolo 6 – Deliberazioni
- Articolo 7 – Responsabile dell'Entrata
- Articolo 8 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Articolo 9 – Versamenti
- Articolo 10 – Controllo e accertamento dell'imposta
- Articolo 11 – Sanzioni
- Articolo 12 - Ravvedimento operoso delle sanzioni tributarie
- Articolo 13 – Riscossione coattiva
- Articolo 14 – Rimborsi
- Articolo 15 – Contenzioso
- Articolo 16 – Disposizioni transitorie e finali

## Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Borca di Cadore ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011 e successive modifiche.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi di gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Borca di Cadore, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° marzo 2024.
3. L'imposta è dovuta per i soggiorni nel Comune di Borca di Cadore dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Borca di Cadore.
5. Per strutture ricettive si intendono quelle definite dalla normativa vigente in materia di turismo e attività agrituristica, comprese le locazioni brevi (così come definite dal Decreto Legge 24/04/2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/2017 n. 96), qui di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

**Strutture Ricettive Alberghiere:** (Alberghi a 4 stelle e superiori - Alberghi a 3 stelle - Alberghi a 2 stelle - Alberghi a 1 stella - Albergo diffuso - R.T.A. - Residenza Turistico-Alberghiera.

**Strutture Ricettive Extra Alberghiere:** (Attività ricettive in esercizi di ristorazione – Residence - Unità abitative ammobiliate ad uso turistico - Attività ricettive a conduzione familiare – Bed and breakfast - Esercizi di Affittacamere - Case religiose di ospitalità - Foresterie per turisti - Case per ferie - Rifugi escursionistici - Rifugi alpini - Altre strutture ricettive extra alberghiere (ad esempio: attività ricettive in residence rurali, ostelli per la gioventù, Centri soggiorno studi, residenze d'epoca extra alberghiere, ecc.).

**Strutture Ricettive all'Aperto:** Campeggi, aree camper.

**Attività Agrituristiche:** Attività agrituristiche.

## Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi, non residente nel Comune di Borca di Cadore, pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D. L. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

#### Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Borca di Cadore;
  - b) i minori entro il dodicesimo anno di età;
  - c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
  - d) studenti fino al ventiseiesimo anno di età che soggiornano a Borca di Cadore per la partecipazione a corsi di studio, formazione e seminari;
  - e) gli appartenenti alle forze dell'ordine, della protezione civile, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
  - f) in caso di calamità:
    - tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale;
    - gli appartenenti alle associazioni di volontariato;
  - g) i soggetti che a vario titolo sono coinvolti negli eventi di rilevanza nazionale/internazionale individuati dall'Amministrazione (a titolo esemplificativo, per un evento sportivo: atleti, allenatori delle squadre e staff tecnico, giornalisti, volontari, sponsor, e ospiti istituzionali);
  - h) i lavoratori presso le strutture ricettive, gli esercizi commerciali e le attività artigianali ubicati nel Comune di Borca di Cadore;
2. Per le esenzioni di cui al comma 1 è richiesta un'autocertificazione redatta su appositi modelli predisposti dal Comune che il gestore dovrà consegnare unitamente alle comunicazioni di cui all'art. 6.

#### Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è dovuta fino ad un massimo di sette giorni consecutivi per i pernottamenti nelle "unità abitative ammobiliate ad uso turistico" e nelle "locazioni brevi/turistiche" e fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi per i pernottamenti in tutte le altre strutture ricettive.
3. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
4. Per qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine all'applicazione del tributo, il Comune provvederà ad informare preventivamente le strutture ricettive di ogni modifica attinente alla misura ed alla modalità di applicazione dello stesso.

#### Articolo 6 – Deliberazioni

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'Imposta di Soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del presente regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.

3. La determinazione delle tariffe , ai sensi dell'art. 42 – lettera f) del D. Lgs. nr. 267/2000 sarà approvata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, secondo i criteri di cui agli articoli precedenti e nel rispetto dei termini prescritti per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
4. In assenza di nuova deliberazione, la tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

#### **Articolo 7 - Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Per la gestione dell'imposta di soggiorno la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza, tenendo conto che:
  - a. il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio;
  - b. il funzionario responsabile provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone i conseguenti atti;
3. Il responsabile dell'imposta deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione del tributo, compresi i controlli fiscali, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

#### **Articolo 8 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Borca di Cadore, sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. L'informativa sull'applicazione dell'imposta di soggiorno dovrà essere pubblicata sui siti internet dei gestori delle strutture, degli intermediari e dei soggetti gestori dei portali telematici. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Borca di Cadore sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva, dichiara all'Ufficio Tributi del Comune di Borca di Cadore, entro il 31 del mese di gennaio di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nei mesi da luglio a dicembre dell'anno precedente, ed entro il 31 del mese di luglio di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nei mesi da gennaio a giugno dell'anno corrente; contestualmente dichiara il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata.
3. Il Comune di Borca di Cadore mette a disposizione la modulistica per quanto previsto dal precedente comma 2 di questo articolo, se possibile anche attraverso apposito software.
4. Al fine di garantire la tutela dei dati, degli atti, dei documenti, delle informazioni e delle notizie di cui all'art. 8 del presente regolamento, il Comune provvede all'emanazione di apposite disposizioni che ne regolano la raccolta, l'elaborazione, l'analisi, l'utilizzo e la tutela.
5. I soggetti indicati all'art.3 comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e sono responsabili della presentazione della dichiarazione cumulativa annuale che va inoltrata in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo, non sostituisce l'obbligo della presentazione della dichiarazione cumulativa (Agenzia delle Entrate).

6. I soggetti indicati all'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

#### **Articolo 9 – Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Borca di Cadore.
2. Il gestore della struttura ricettiva - entro le scadenze previste dall'art. 8, comma 2 (31 gennaio di ogni anno per l'imposta riscossa da luglio a dicembre dell'anno precedente, 31 luglio per l'imposta riscossa da gennaio a giugno dell'anno corrente) - effettua il versamento al Comune di Borca di Cadore delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno esclusivamente utilizzando la piattaforma Pago Pa. Solo qualora vi sia una "oggettiva impossibilità tecnica" il versamento potrà avvenire tramite sistema bancario.

#### **Articolo 10 – Controllo e accertamento dell'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui al precedente art. 6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
  - c) individuare forme di collaborazione con gli uffici turistici o pro-loco, operanti sul territorio al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti, con particolare riferimento ai dati concernenti le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, anche attraverso la consultazione del modello "ISTAT C/59" relativo alla rilevazione statistica delle presenze e degli elenchi delle case e degli appartamenti in affitto;
  - d) individuare forme di collaborazione con altri Enti ed Istituzioni ai fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti.
3. La mancata presentazione della documentazione richiesta e/o la mancata risposta ai questionari sarà sanzionata nelle modalità previste dal successivo art. 11 comma 6 del presente Regolamento.
4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1 comma 792 della legge nr. 160/19 in materia di accertamento esecutivo.

#### **Articolo 11 – Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nr. 471, nr. 472 e nr. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo nr. 471 del 1997 e gli interessi calcolati secondo le norme vigenti, con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili come previsto dall'art. 180 del Decreto Legge nr. 34/2020. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo nr. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte, dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00 Euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, nr. 689.
4. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa entro i termini previsti all'art. 8, comma 5 del presente Regolamento, si applica la sanzione tributaria, prevista dall'articolo 180 del Decreto Legge nr. 34/2020 pari al 200% dell'importo dovuto.
5. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, mancata esposizione in luoghi ben visibili all'ospite, all'interno della struttura, del fogli informativo dell'applicazione dell'imposta di soggiorno e sul sito internet della struttura stessa i soggetti responsabili degli obblighi tributari saranno passibili di sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, nr. 689.
6. Per l'omessa/tardiva risposta ai questionari o mancato/tardivo invio della documentazione richiesta da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del presente Regolamento si applica la sanzione di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. nr. 267/2000.
7. Per ogni altra violazione al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. nr. 267/2000 da irrogarsi in base alle disposizioni della legge 689/1981.
8. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla Pubblica Amministrazione.

## **Articolo 12 - Ravvedimento operoso delle sanzioni tributarie**

1. Sulle sanzioni tributarie commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del Decreto Legge 34/2020) è applicato il ravvedimento operoso stabilito dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 472/97. Il ravvedimento operoso è possibile sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo, regolarizzato spontaneamente, la sanzione è commisurata come segue:

- Versamento effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell' 1,5% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.
- Versamento effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell' 1,67% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.
- Versamento effettuato entro 1 anno dalla data di scadenza: sanzione del 3,75% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.
- Versamento effettuato entro 2 anni dalla data di scadenza: sanzione del 4.29% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.

- Versamento effettuato oltre i 2 anni dalla data di scadenza: sanzione del 5% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.
  - Presentazione della dichiarazione cumulativa entro i 90 giorni dalla data di scadenza (30 giugno dell'anno successivo): sanzione del 20% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché al pagamento degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, su modulo idoneo predisposto dall'ufficio tributi.

### **Articolo 13 – Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

### **Articolo 14 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Borca di Cadore da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00 (dodici/00) euro per il periodo di cui agli artt. 8 e 9.

### **Articolo 15 – Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

### **Articolo 16 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° marzo 2024.
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario.